



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO "RISTORI BIS"

(Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149)

Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale [n. 279 del 9 novembre 2020](#)), in vigore dal 9 novembre 2020.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI 3

1. Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali (art.1)..... 3
2. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020 (art. 2)..... 4
3. Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee (art. 8) 5
4. Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 15)..... 5
5. Prodotti ortofrutticoli di Quarta gamma (art. 22) 6
6. Fondo unico per il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 29)..... 6

DISPOSIZIONI FISCALI 6

1. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (art. 4) 6
2. Cancellazione della seconda rata IMU (art. 5) 7
3. Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 6)..... 7
4. Sospensione dei versamenti tributari (art. 7) 8
5. Rifinanziamento Caf (art. 16)..... 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 9

1. Misure in materia di integrazioni salariali (art. 12) 9
2. Congedo Straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di 1° grado (art. 13) 9
3. Bonus *baby-sitting* (art. 14)..... 9
4. Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 148/2015 (art 20)..... 10

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE 10

1. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive (art.11) 10
2. Potenziamento personale sanitario INAIL (art.19)..... 10

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA 11

1. Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 23) 11
2. Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 24)..... 11
3. Differimento entrata in vigore class-action (art. 26) 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI.....	12
1. Fondo ristori Trasporto Pubblico Locale (art. 27)	12
DISPOSIZIONI VARIE	12
1. Estensione dei controlli antimafia (art. 3)	12
2. Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati (art. 9).....	12
3. Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di sicurezza sul lavoro (art. 17).....	13

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali (art.1)

L'articolo prevede:

a) Sostituzione dell'Allegato 1 al decreto-legge n.137/2020 (c.d. Decreto Ristori)

Il comma 1 sostituisce l'elenco richiamato dall'art. 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. Decreto Ristori), allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dallo stesso articolo.

In particolare, è prevista l'estensione delle agevolazioni, con le relative percentuali per la determinazione del contributo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ristori, alle seguenti attività economiche:

- 205102 Fabbricazione di articoli esplosivi (100%)
- 477835 Commercio al dettaglio di bomboniere (100%)
- 493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri (100%)
- 503000 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) (100%)
- 522130 Gestione di stazioni per autobus (100%)
- 522190 Altre attività connesse ai trasporti terrestri(100%)
- 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (50%)
- 619020 Posto telefonico pubblico ed Internet Point (50%)
- 742011 Attività di fotoreporter (100%)
- 742019 Altre attività di riprese fotografiche (100%)
- 743000 Traduzione e interpretariato (100%)
- 855100 Corsi sportivi e ricreativi (200%)
- 855201 Corsi di danza (100%)
- 910100 Attività di biblioteche e archivi (200%)
- 910200 Attività di musei (200%)
- 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili (200%)
- 910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali (200%)
- 920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (100%)
- 931992 Attività delle guide alpine (200%)
- 960110 Attività delle lavanderie industriali (100%)

b) Incrementi del contributo per operatori con domicilio fiscale o sede operativa in Aree classificate Zona Rossa o Zona Arancione

Al comma 2 viene previsto che per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO:

- 561030 - gelaterie e pasticcerie
- 561041 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 563000 - bar e altri esercizi simili senza cucina

- 551000 - alberghi

con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree classificate Zona Rossa o Zona Arancione), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del Decreto Ristori è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto (riportato in calce alla presente nota).

c) Integrazione dell'elenco dei Codici Ateco da parte del Ministero dello sviluppo economico

Con il comma 3 dell'articolo in commento viene abrogato il comma 2 dell'art. 1 del Decreto Ristori che prevedeva la possibilità da parte del Ministro dello sviluppo economico di individuare ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici danneggiati dalle misure restrittive previste dal DPCM 24 ottobre 2020.

Si fa presente, però, che l'art. 8, comma 5 del provvedimento in commento, sostituendo di fatto la disposizione abrogata stabilisce che, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, il Ministro dello sviluppo economico, possa individuare ulteriori codici ATECO, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai DPCM 24 ottobre e 3 novembre 2020.

d) Nuovo contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande

Il comma 4 prevede che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo in commento venga riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo verrà erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità che verranno disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, già previsto dall'art. 1, comma 11 del Decreto Ristori.

Il comma 5 prevede che:

- per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al decreto in commento (riportato in calce alla presente nota), il contributo è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del decreto Ristori;
- per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al decreto in commento (riportato in calce alla presente nota), il contributo spetta alle condizioni stabilite dal Decreto Ristori all'art. 1, comma 3 (ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019) e comma 4 (riconoscimento del contributo anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019). Il contributo è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Gli oneri derivanti dall'articolo 1 sono valutati in 508 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020 (art. 2)

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con D.P.C.M. 3 novembre 2020 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:

- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree classificate Zona Rossa), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 D.P.C.M. 3 novembre 2020;
- alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva;
- dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività) di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto in commento (riportato in calce alla presente nota).

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Per la determinazione dell'agevolazione si applicano i criteri e le modalità di cui all'art.1, commi da 3 a 11, del Decreto Ristori (cfr. [Nota informativa del 30 ottobre 2020](#), pagg. 3-6) ed il valore del contributo è calcolato, in relazione alla percentuale del 200% per le attività economiche riportate nell'Allegato 2 al presente decreto (riportato in calce alla presente nota).

Gli oneri derivanti dall'articolo 2 sono quantificati in 563 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee (art. 8)

Il comma 1 prevede che, con ordinanze del Ministro della Salute, siano classificate e aggiornate le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zone arancioni e zone rosse).

Il comma 2 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a finanziare l'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 del presente decreto, in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute.

In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14 del decreto in commento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 saranno conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità anche negli esercizi successivi.

Ai fini degli articoli 1 e 2 del decreto in commento, entro 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto del Temporary Framework Covid-19.

4. Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 15)

L'articolo istituisce il "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore", con dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per far fronte alla crisi economica di tali enti, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Fondo può intervenire in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), iscritte nella relativa anagrafe.

Dal punto di vista attuativo, è delegata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

E' infine prevista la non cumulabilità del contributo erogato attraverso il Fondo in commento con le misure previste dall'art. 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive) e dall'art. 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche) del Decreto Ristori.

5. Prodotti ortofrutticoli di Quarta gamma (art. 22)

Viene sostituito l'art. 58-bis del Decreto Legge n. 104/2020 con una nuova formulazione.

La nuova disposizione dell'art. 58-bis prevede che alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (L. 77/2011) e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo.

Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e la procedura revoca del contributo.

Per la misura sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Fondo unico per il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 29)

Viene creato il "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche" al quale confluiscono le risorse stanziare per le Associazioni sportive dilettantistiche con l'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le risorse provenienti dal Fondo per il sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche (di cui all'articolo 3 del Decreto Ristori).

DISPOSIZIONI FISCALI

1. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (art. 4)

L'art. 8 del decreto "Ristori" (decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137) – come noto - ha esteso la fruizione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del decreto "Rilancio", ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, solo per i soggetti che svolgono attività penalizzate dalle misure di contenimento del contagio recate dal DPCM 24 ottobre 2020 e riportate nel relativo Allegato 1 (per un maggior approfondimento sul tema si rinvia alla [nota informativa del 30 ottobre 2020](#)).

Con la disposizione in esame, il suddetto credito d'imposta viene esteso, anche alle imprese direttamente interessate dalle nuove misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

In particolare, si tratta delle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al decreto in esame (riportato in calce alla presente nota), nonché delle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (Attività di agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio

nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto in esame.

Con riferimento ai soggetti sopra individuati l'accesso al beneficio è consentito indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi relativi al periodo d'imposta precedente (2019) e in presenza di un calo del fatturato pari almeno al 50%, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo d'imposta 2019.

Il credito di imposta, infine, trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*, con il quale sono state riconosciute ammissibili, fino al 31 dicembre 2020, alcune particolari tipologie di aiuti di Stato.

2. Cancellazione della seconda rata IMU (art. 5)

Con l'art. 78 del decreto "Rilancio" – come noto - è stata prevista l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU, relativa al 2020, per le seguenti categorie di immobili:

1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Con l'articolo 9 del decreto "Ristori", l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU, per l'anno 2020, (in scadenza il 16 dicembre 2020) è stata estesa agli immobili, e relative pertinenze, in cui si esercitano le attività elencate nella tabella di cui all'Allegato 1 al medesimo decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Con l'articolo in esame, viene stabilito che, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto in esame (riportato in calce alla presente nota), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto in esame.

3. Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 6)

L'art. 98 del decreto "Agosto" - come noto - ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine del versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap (dovuti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019), per i contribuenti ISA (ossia contribuenti per i quali sono

stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito in ciascun Decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze) e i forfettari, sempreché ambedue le categorie di soggetti abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Con l'articolo in esame, viene stabilito che la proroga al **30 aprile 2021** si applica, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nei confronti dei soggetti ISA individuati dal citato art. 98, comma 1, sempreché siano operanti nei settori economici individuati:

1. nell'Allegato 1 al decreto Ristori (come sostituito dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto);
2. nell'Allegato 2 al decreto in esame, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto in esame.

L'agevolazione in parola trova applicazione anche per gli esercenti l'attività di gestione di ristoranti, operanti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cd zone arancioni) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto in esame.

4. Sospensione dei versamenti tributari (art. 7)

L'articolo in esame, consente la sospensione dei versamenti dei tributi di seguito specificati in favore dei soggetti che svolgono le seguenti attività:

- a) attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020,
- b) attività dei servizi di ristorazione esercitate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni/rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato D.P.C.M. e dell'articolo 30 del decreto in esame;
- c) attività di cui ai settori economici individuati nell'Allegato 2 al decreto legge in esame (riportato in calce alla presente nota), nonché, attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd **zone rosse**) individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del citato D.P.C.M. e dell'articolo 30 del decreto in esame.

In favore dei soggetti che svolgono le citate attività sono, pertanto, sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

1. ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta (emolumenti corrisposti nel mese di ottobre);
2. ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto (liquidazione terzo trimestre e mese di ottobre).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

5. Rifinanziamento Caf (art. 16)

Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale – CAF, viene autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'INPS.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Misure in materia di integrazioni salariali (art. 12)

La disposizione prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali che si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020 sia per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale sia per l'invio dei relativi dati per il pagamento degli stessi.

Inoltre, in merito ai destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 12 del decreto legge n. 137/2020, cd. "Ristori", la disposizione ne estende l'ambito di applicazione ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto legge n. 149/2020, cd. "Ristori bis".

2. Congedo Straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di 1° grado (art. 13)

La disposizione prevede la facoltà di astenersi dal lavoro, per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, in favore dei genitori di alunni per i quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado - limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della Salute, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M del 3 novembre 2020 - e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (cd. *smart working*).

Per i predetti periodi di congedo, che devono essere fruiti alternativamente dai genitori, è riconosciuta dall'INPS un'indennità pari al 50% della retribuzione nonché la copertura della contribuzione figurativa.

Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura dai D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

3. Bonus *baby-sitting* (art. 14)

Nelle aree del territorio nazionale ricomprese nelle c.d. "zone rosse", nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 o iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di € 1000, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (cd. *smart working*), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus è riconosciuto anche in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Il bonus *baby-sitting*:

- non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari;
- viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017;
- è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

4. Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 148/2015 (art 20)

La disposizione prevede la possibilità per i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015 (ad es. fondo degli Artigiani, cd. FSBA) di utilizzare le somme stanziare dal D.L. n. 104/2020, cd. "Agosto", anche per l'erogazione dell'assegno ordinario con causale Covid-19 fino alla data del 12 luglio scorso.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive (art.11)

La norma estende la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 - e non anche dei premi Inail - già prevista dall'articolo 13 del decreto Ristori, anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto in commento.

Inoltre, anche per i datori di lavoro privati con unità produttive od operative ubicate nelle aree del territorio nazionale nelle cosiddette "zone rosse" (art. 3 D.P.C.M. del 3 novembre 2020) e appartenenti ai settori di cui all'Allegato 2 del presente decreto (riportato in calce alla presente nota), viene disposta la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020.

Va rilevato, su questo punto, che mentre l'articolo 13 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 faceva riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti per la competenza del mese di novembre 2020, l'articolo in commento - oltre ad escludere i premi INAIL - parla soltanto di contributi dovuti nel mese di novembre senza più riferirsi al concetto di competenza. Tale formulazione letterale sembra pertanto riferirsi - diversamente da quanto però indicato nel pur richiamato articolo 13 del D.L. Ristori - ai contributi effettivamente in pagamento a novembre 2020 e quindi in realtà di competenza del mese di ottobre 2020 (visto, anche, che dalla Relazione Tecnica al Decreto emerge che la stima del costo è stata effettuata riferendosi agli UNIEMENS di competenza ottobre 2019 e non novembre 2019). Il richiamo diretto all'articolo 13 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 potrebbe però suggerire una diversa interpretazione. Abbiamo, pertanto, già segnalato il tema alla competente Direzione Centrale dell'INPS e provvederemo a fornire quanto prima ulteriori informazioni.

Disposizioni generali

Ai fini del riconoscimento del diritto alle sospensioni sopra indicate, l'Agenzia dell'Entrate provvederà a comunicare all'Inps i dati identificativi dei datori di lavoro in argomento.

Viene inoltre stabilito che il versamento dei contributi sospesi dall'articolo in commento possa avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Si decade dal beneficio della rateazione, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive.

La concessione di tali agevolazioni è subordinata alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

2. Potenziamento personale sanitario INAIL (art.19)

E' prorogato, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine per l'assunzione di medici specialisti e infermieri da parte dell'Inail.

Gli oneri derivanti da tale potenziamento sono a carico dello stesso Istituto.

3. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 21)

La norma in esame estende l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali - disciplinato all'art. 16 del D.L. n. 137/2020 (cd Decreto Ristori), relativa al mese di novembre 2020, in favore delle aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra - anche ai versamenti dovuti per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

La fruizione dell'esonero in argomento è concessa alle suddette aziende, purché le stesse svolgano le attività con codici ATECO individuati nell'Allegato 3 del Decreto in commento (riportato in calce alla presente nota).

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

1. Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 23)

Dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del periodo emergenziale, attualmente fissato al 31 gennaio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica.

In fase di deliberazione la corte di appello procede con modalità da remoto ed il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito telematici sopra individuati. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dal 9 novembre 2020.

Nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dal 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dal 9 novembre 2020.

2. Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 24)

Dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del periodo emergenziale attualmente fissato al 31 gennaio 2021, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il

corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare previsti dall'art. 303 del codice di procedura penale.

Nei casi sopra indicati, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

Nel computo dei termini per determinare la durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione sopra indicati.

3. Differimento entrata in vigore class-action (art. 26)

Per effetto della nuova proroga disposta dalla presente disposizione, l'entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31, in materia di azione di classe o *class-action*, da ultimo differita al 19 novembre 2020 dal DL 162/2019, è ulteriormente differita al 19 maggio 2021.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Fondo ristori Trasporto Pubblico Locale (art. 27)

Viene estesa anche al mese di gennaio 2021 la funzionalità del fondo, istituito dal Decreto Legge "Rilancio" (art. 200 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), per compensare le imprese di TPL soggette ad obblighi di servizio pubblico dei minori ricavi tariffari relativi ai passeggeri, conseguiti per effetto dell'emergenza Covid-19 rispetto alla media del biennio precedente e si incrementa contestualmente di 300 milioni di euro la dotazione di tale fondo per il 2021. Tali risorse aggiuntive, nel limite di 100 milioni di euro, potranno essere impiegate per finanziare servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche per studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare la domanda di trasporto conseguente alla attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi, nel periodo precedente la diffusione del COVID-19, abbiano avuto un riempimento superiore al 50% della capacità. Un successivo decreto interministeriale, da adottarsi previa intesa della Conferenza Unificata, definirà la ripartizione delle risorse e le quote delle stesse da destinare al finanziamento dei servizi aggiuntivi per ciascuna Regione e Provincia autonoma.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Estensione dei controlli antimafia (art. 3)

La misura estende le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, finalizzate a prevenire tentativi di infiltrazioni criminali, anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal decreto in commento e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori).

2. Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati (art. 9)

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Tale riconoscimento tiene conto sia delle attività

ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90% del budget, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90% e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

3. Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di sicurezza sul lavoro (art. 17)

L'articolo 17 del decreto – nel sostituire gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. 81/08 - interviene sulle misure di prevenzione e di contenimento che i datori di lavoro devono assumere nelle strutture sanitarie e veterinarie, in particolare nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti o animali che potrebbero essere contaminati da agenti di cui ai gruppi 2, 3, 4 (art. 274) e nei laboratori di ricerca, diagnostici e didattici, nonché stabulari comportanti l'uso di agenti biologici (art. 275).

Si rammenta, al riguardo, che gli agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 sono quelli che possono causare malattie in soggetti umani costituendo un rischio per i lavoratori anche per la possibilità di propagazione nella comunità.

I nuovi allegati, in estrema sintesi, mirano a rendere più pertinenti ed adeguate le misure di tutela oggi contenute nella vigente normativa prevenzionale (D.lgs. n.81/2008) sia attraverso un loro adeguamento rispetto alle più recenti innovazioni tecnologiche (utilizzo di filtri *airlock* piuttosto che camere di compensazione, ecc.) sia attraverso l'introduzione di azioni maggiormente rispondenti alla necessità di contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19 (ricambio dell'aria, utilizzo di sistemi filtranti antiparticolato ad alta efficienza, ecc.).

Nel complesso le nuove misure - introdotte anche per assicurare il puntuale allineamento del quadro normativo nazionale alla previsione contenuta nell'art. 2 della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 - sono in linea con l'esigenza di assicurare una maggiore prevenzione in quelle attività dove maggiore è il rischio di diffusione del contagio.

4. Modifiche all'art. 42 bis del Decreto Agosto in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi – comune di Lampedusa e Linosa (art. 18)

Con il comma 1 dell'art. 42-bis del decreto Agosto, è stata stabilita, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel Comune di Lampedusa e Linosa, la sospensione, fino al 21 dicembre 2020, dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Con l'articolo in esame, viene stabilito che, per i medesimi soggetti individuati dal citato comma 1 dell'art. 42-bis, la ripresa dei versamenti fiscali e contributivi potrà essere effettuata entro la data del 21 dicembre 2020, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'IVA.

Inoltre, viene stabilito che anche i versamenti fiscali e contributivi, scaduti nelle annualità 2018 e 2019, potranno essere effettuati entro la data del 21 dicembre 2020, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'IVA.

La riduzione del 40%, per le imprese, si applica nel rispetto delle regole degli aiuti "*de minimis*". Le imprese interessate dovranno presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Allegato 1 (Articolo 1)

(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%

Codice ATECO	%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011-Attività di fotoreporter	100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201-Corsi di danza	100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110-Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992-Attività delle guide alpine	200,00%
743000-Traduzione e interpretariato	100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100-Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200-Attività di musei	200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

Allegato 2 (Articolo 2)

(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%

Codice ATECO	Descrizione	%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

ALLEGATO 3 (Articolo 21)

CODICI ATECO

Codice Ateco	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche